



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELL'ORDINANZA N. 22 DEL 16-04-2021

Montefortino, lì 16-04-2021

Registro Generale n. 22

ORDINANZA SINDACALE

N. 22 DEL 16-04-2021

**Oggetto: ORDINANZA CHIUSURA SCUOLA DELL'INFANZIA DI
MONTEFORTINO PER IL CONTENIMENTO DEI CONTAGI DAL
VIRUS COVID-19.**

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di aprile,

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto-legge 16 maggio 2020 n.33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2020 n.74;
- il Decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica", con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 15 ottobre 2020;
- il Decreto-legge 7 ottobre 2020 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

- il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
- il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
- il Decreto-legge 2 dicembre 2020 n. 158 recante Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
- il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- il Decreto-legge 18 dicembre 2020 n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19.”;
- il Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.”;
- il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante “ Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
- il DPCM 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
- il DPCM 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- la LEGGE 12 marzo 2021, n. 29 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;

- il Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;
- il Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- le ordinanze della Regione Marche recanti misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19;

RICHIAMATE:

- la propria ordinanza n. 16 del 11/04/2021 ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura della scuola dell'infanzia di Montefortino per il contenimento dei contagi dal virus covid-19” a seguito di un caso di positività al SARS-COV2 di un alunno;
- la propria ordinanza n. 17 del 12/04/2021 ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura Di tutta la scuola di Montefortino per il contenimento dei contagi dal virus covid-19” a seguito di un ulteriori casi di positività al SARS-COV2;
- la propria ordinanza n. 19 del 12/04/2021 ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura della scuola di Montefortino per il contenimento dei contagi dal virus covid-19” a seguito di ulteriori casi di positività al SARS-COV2;

VISTO l'esito dei tamponi effettuati il giorno 15/04/2021 a Montefortino in collaborazione con l'ASUR Area Vasta 4;

SENTITO il Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Amandola;

RITENUTO necessario adottare ogni misura idonea volta a contenere la diffusione del contagio e a garantire la maggiore sicurezza possibile a minori e adulti;

RICHIAMATI l'art. 50, commi 4 e 5 e l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000, ai sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) Il prolungamento della chiusura della scuola dell'infanzia di Montefortino - Istituto Omnicomprensivo fino al giorno **23/04/2021**, in concomitanza con il termine previsto per l'interruzione anticipata della quarantena, previa esecuzione di tampone molecolare ed avente esito negativo il 14° giorno dall'ultimo contatto con soggetto positivo; si precisa che, come disposto dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR Area Vasta 4, i soggetti posti in quarantena che non effettueranno il tampone molecolare il 14° giorno non potranno rientrare a scuola prima del **30/04/2021**;
- 2) La riapertura della scuola primaria e secondaria di I° di Montefortino - Istituto Omnicomprensivo dal giorno **19/04/2021**;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente notificata a mezzo posta elettronica certificata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Amandola con l'obbligo di comunicare quanto più ampiamente i contenuti della presente ordinanza;

e parimenti inviata:

- all'ASUR Area Vasta 4 – Dipartimento di Prevenzione al fine di attivare il necessario contact tracing , le quarantene degli alunni e ogni altro provvedimento di propria competenza;
- alla Prefettura di Fermo, precisando che vista l'urgenza non vi sarà trasmissione o preliminare;

RICORDA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. delle Marche entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo Dello Stato entro 120 giorni, termini decorrenti dalla piena conoscenza del presente atto;

Che in caso d'inadempienza verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

dalla Civica Residenza,

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to CIAFFARONI DOMENICO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CIAFFARONI DOMENICO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16-04-2021 al 01-05-2021

Lì 16-04-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to dott.ssa Natalia Mattioli

Copia conforme all'originale.

Lì 16/04/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CIAFFARONI DOMENICO